



medesima le spese rilevanti della stipulazione del contratto per la riduzione del mutuo dallo ammontare originario a quello della spesa realmente sostenuta, d'altra parte, anche l'U.N.I.F. ha contenutezza ad aderire alla richiesta della Cooperativa per evitare le spese di amministrazione inerenti e conseguenti alla riduzione, spese non del tutto ripetibili dalla stessa Cooperativa.

L'accoglimento della richiesta della Cooperativa unitaria non altererebbe comunque il rapporto di garanzia originariamente instaurato in quanto la Cooperativa medesima ha già rimborsato una quota di  $\text{L. } 1.078.498 =$  in conto del capitale mutuatato che, alla data del 30 giugno 1958, risultava ridotto - in base al regolare sdebitamento del fido di ammontamento - a  $\text{L. } 68.921.202 =$ .

Il Direttore Generale, Vista la suesposta relazione del Servizio Affari Patrimoniali Immobiliari, sottopone quanto in essa contenuto al preventivo esame del Comitato Permanente.

Il Comitato esprime parere favorevole ed invia al Consiglio -